



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

(Interdizione specchio acqueo per presenza di condotta fognaria sottomarina)
Località: "foce del torrente Oliveri - Elicona" Comune di Oliveri (ME)

ORDINANZA N. 76 / 2013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

ATTESO che nello specchio acqueo prospiciente la località "foce del torrente Oliveri-Elicona" nel Comune di Oliveri (ME) è presente una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui provenienti dal locale depuratore;

VISTA l'ordinanza n. 13/2008 del 25.01.2008 che attualmente disciplina la suddetta area;

VISTA la nota prot. n. 7253 in data 16.03.2013 della Delegazione di Spiaggia di Patti Marina;

VISTO il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 82/84929/II del 10.12.2001;

VISTA l'e-mail dell'Istituto Idrografico della Marina Militare prot. ingr. N. 36172 del 31.12.2010;

CONSIDERATA la necessità di adottare misure di polizia marittima e di sicurezza della navigazione al fine di prevenire il verificarsi di danni alla condotta sottomarina di cui trattasi e di salvaguardare la pubblica incolumità;

VISTO l'articolo 111 del D.P.R. 1639/1968 "Regolamento di esecuzione della Legge 963/1969";

VISTI gli articoli 17, 28 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

R E N D E N O T O

nel tratto di mare prospiciente la località "foce del torrente Oliveri – Elicona" nel Comune di Oliveri (ME) è presente una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui provenienti dal locale depuratore nel punto di coordinate Radice: LAT. 38°07'43" N – 015°04'09" E (WGS84) e coordinate Testata: LAT. 38°08'21" N – 015°04'27" E (WGS84) di lunghezza rettilinea totale pari a 1268 metri.

O R D I N A

Articolo 1

(Area interdetta)

Con decorrenza immediata, fermo restando il divieto di cui all'articolo 111 del D.P.R.1639/1968, al fine di salvaguardare la suddetta condotta da possibili danneggiamenti derivanti dal getto a mare delle ancore e dalle attività di pesca, all'interno dello specchio acqueo ricadente ad una distanza inferiore ai metri 200 da ogni punto della condotta di cui al "Rende noto", è interdetto l'ancoraggio e la pesca (quest'ultima se esercitata con attrezzi che possano avere contatto con il fondale marino).

Articolo 2

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che possono derivare alla suddetta condotta fognaria, a loro stessi ed a terzi in conseguenza del proprio comportamento e saranno puniti ai sensi dell'Art. 1164 del Codice della Navigazione (se conduttori di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 171/2005), salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 3

(Abrogazioni)

L'ordinanza n. 13/2008 in premessa citata, è abrogata.

Articolo 4

(Rispetto dell'Ordinanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Milazzo 06/12/2013

F.TO IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio COKE

